

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ai fini dell'applicazione di un regime di ecopunti al traffico dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia in transito attraverso l'Austria

(2003/C 20 E/12)

COM(2002) 418 def. — 2002/0188(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 23 luglio 2002)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71(1) in combinato disposto con l'articolo 300(2), paragrafo 1, prima frase, e l'articolo 300(3), paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo nel settore dei trasporti tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 3, lettera b), stabilisce che venga applicato un regime di ecopunti analogo a quello disposto dall'articolo 11 del protocollo n. 9 dell'atto di adesione all'Unione europea dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.
- (2) La Commissione ha negoziato a nome della Comunità un accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ai fini

della definizione del metodo di calcolo e delle modalità dettagliate per la gestione e il controllo degli ecopunti.

- (3) Tale accordo è stato firmato a nome della Comunità in data . . . , fatta salva l'eventuale conclusione in una data successiva ai sensi della decisione . . . del Consiglio del . . .

- (4) Occorre approvare detto accordo,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità un accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ai fini dell'applicazione di un regime di ecopunti al traffico dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia in transito attraverso l'Austria.

Il testo delle lettere è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 348 del 18.12.1997, pag. 170.

ACCORDO

sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ai fini dell'applicazione di un regime di ecopunti al traffico dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia in transito attraverso l'Austria, con effetto dal 1° gennaio 1999

A. Lettera della Comunità europea

Egregio Signore,

Mi prego di informarLa che, a seguito di negoziati fra la delegazione dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e la delegazione della Comunità europea, in conformità del disposto dell'articolo 12, paragrafo 3, lettera b) dell'accordo nel settore dei trasporti tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, si è concordato quanto segue.

- 1) Gli ecopunti (diritti di transito) destinati agli automezzi pesanti dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia in transito attraverso l'Austria sono assegnati come segue:

per il 1999: 57 401 ecopunti

per il 2000: 55 079 ecopunti

per il 2001: 53 641 ecopunti

per il 2002: 49 549 ecopunti

per il 2003: 44 240 ecopunti.

Agli utenti dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia della Rollende Landstraße (RoLa — strada viaggiante) sono assegnati ecopunti supplementari fino ad un massimo del 50 % del contingente totale di ecopunti previsti per l'anno in questione, ovvero nelle seguenti quantità:

per il 1999: 28 700 ecopunti

per il 2000: 27 540 ecopunti

per il 2001: 26 820 ecopunti

per il 2002: 24 775 ecopunti

per il 2003: 22 120 ecopunti.

Gli ecopunti destinati agli utenti della Rollende Landstraße sono assegnati alle autorità dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia in ragione del corrispettivo di due tragitti su strada per ogni due viaggi di andata e ritorno effettuati in RoLa.

La Società austriaca di trasporto combinato Ökombi informerà mensilmente il ministero dei Trasporti e delle comunicazioni dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia circa il numero di utenti dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia del trasporto combinato su rotaia in transito in Austria.

Il regime degli ecopunti verrà applicato a decorrere dal 1° gennaio 2002.

I transiti effettuati nelle circostanze di cui all'allegato A o previa autorizzazione della Conferenza europea dei ministri dei Trasporti (CEMT) sono esenti dal regime di ecopunti.

- 2) Il conducente di un autocarro dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia in transito in territorio austriaco deve avere a bordo ed essere in grado di esibire, su richiesta degli organi di controllo, quanto segue:
- a) il modulo unificato debitamente compilato ovvero un'attestazione rilasciata dalle autorità austriache relativa alla corresponsione degli ecopunti per il viaggio in oggetto, il facsimile della quale è riportato all'allegato B (in appresso detto «ecocarta»); oppure;

- b) un dispositivo elettronico applicato all'autoveicolo che consenta il computo automatico degli ecopunti (in appresso detto «ecopiastrina»); oppure;
- c) la documentazione atta a dimostrare che si tratta di un viaggio di transito non soggetto alla presentazione di ecopunti, ai sensi dell'allegato A o a motivo di un'eventuale autorizzazione CEMT; oppure;
- d) la documentazione comprovante che non si tratta di un viaggio di transito e, se il veicolo è munito di ecopiastrina, che questa è programmata in tal senso.

Le autorità austriache competenti rilasciano l'ecocarta dietro pagamento delle spese di preparazione e distribuzione degli ecopunti e delle ecocarte.

- 3) Le ecopiastrine sono fabbricate, programmate e installate conformemente alle specifiche tecniche generali indicate nell'allegato C. Il ministero dei Trasporti e delle comunicazioni dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia è autorizzato ad approvare, programmare e installare le ecopiastrine.

L'ecopiastrina è programmata per contenere informazioni sul paese di immatricolazione e sul valore NO_x dell'autoveicolo, come indicato nel documento COP (conformità di produzione) di cui al paragrafo 4.

L'ecopiastrina è apposta sul parabrezza dell'autoveicolo secondo le modalità indicate nell'allegato D e non può essere trasferita.

- 4) Il conducente di un autocarro dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia immatricolato a partire dal 1° ottobre 1990 deve inoltre avere a bordo, ed esibire su richiesta, un documento COP (un facsimile è riportato nell'allegato E) comprovante il livello di emissioni di NO_x dell'automezzo. Nel caso di autocarri immatricolati per la prima volta anteriormente al 1° ottobre 1990 o per i quali non viene presentato alcun documento, si presumerà un valore COP pari a 15,8 g/kWh.
- 5) Il ministero dei Trasporti e delle comunicazioni dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia è autorizzato a rilasciare i documenti e le piastrine di cui ai paragrafi da 2 a 4.
- 6) Per i veicoli che non usano l'ecopiastrina, il numero di ecopunti richiesto va incollato e oblitterato sull'ecocarta, con una firma che si estenda sia agli ecopunti che all'ecocarta sulla quale sono apposti. La firma può essere sostituita da un timbro.

L'ecocarta recante il numero di ecopunti richiesto è consegnata alle autorità di controllo austriache contro rilascio di un duplicato e della ricevuta del pagamento.

Se il veicolo è munito di ecopiastrina, previa conferma che si tratta di un viaggio in transito soggetto ad ecopunti, dal totale di ecopunti assegnati all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia è dedotto un numero di ecopunti equivalente ai dati sulle emissioni di NO_x memorizzati nell'ecopiastrina del veicolo. L'operazione viene eseguita presso le strutture fornite e gestite dalle autorità austriache.

Prima di entrare in territorio austriaco, i veicoli muniti di ecopiastrina che effettuano viaggi bilaterali devono impostare l'ecopiastrina in modo da dimostrare che non si tratta di un viaggio di transito.

Se si utilizza un'ecocarta e occorre sostituire la motrice nel corso del transito, l'attestazione di avvenuto pagamento rilasciata all'entrata resta valida e va conservata. Qualora il valore COP della nuova motrice superi quello indicato sul modulo, all'uscita dal territorio austriaco dovranno essere oblitterati ecopunti supplementari apposti su una nuova carta.

- 7) I viaggi di transito continuo che, nell'ambito di un'operazione di trasporto di tipo convenzionale o combinato, comprendono un primo attraversamento della frontiera austriaca su rotaia e l'altro attraversamento su strada, o viceversa, non sono considerati transiti su strada attraverso l'Austria bensì viaggi bilaterali.

Sono considerati viaggi bilaterali i viaggi di transito continuo attraverso l'Austria che utilizzano i seguenti capolinea ferroviari:

Fürnitz, Villach Süd, Sillian, Innsbruck/Hall, Brennersee, Graz.

8) Gli ecopunti sono validi dal 1° gennaio dell'anno per il quale sono assegnati fino al 31 gennaio dell'anno successivo.

9) Le infrazioni del presente accordo commesse dai conducenti di automezzi pesanti dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia o da imprese sono perseguibili a norma della legislazione nazionale vigente.

Ai fini dell'accertamento e del perseguimento di tali infrazioni, la Commissione e le autorità competenti dell'Austria e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia si prestano reciproca assistenza amministrativa, ciascuna entro i limiti della propria giurisdizione, in particolare provvedendo affinché le ecocarte e le ecopiastrine siano utilizzate e gestite correttamente.

Possono essere effettuati controlli in luoghi diversi dai valichi di frontiera, a discrezione dello Stato membro della Comunità europea, purché nel dovuto rispetto del principio di non discriminazione.

10) Le autorità di controllo austriache possono prendere i provvedimenti del caso, nel rispetto del principio di proporzionalità, se per un veicolo munito di ecopiastrina si verifica almeno una delle situazioni seguenti:

- a) il veicolo oppure il conducente hanno commesso reiterate infrazioni;
- b) gli ecopunti ancora a disposizione dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sono insufficienti;
- c) l'ecopiastrina è stata manomessa oppure è stata cambiata da soggetti diversi da quelli autorizzati di cui al punto 3;
- d) l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia non ha assegnato ecopunti sufficienti per consentire un viaggio di transito del veicolo;
- e) il veicolo non dispone dell'adeguata documentazione di cui alle lettere c) o d) del punto 2 per giustificare il fatto che l'ecopiastrina è stata impostata per un viaggio in territorio austriaco non di transito;
- f) l'ecopiastrina di cui all'allegato C non contiene ecopunti sufficienti per il transito.

Le autorità austriache di controllo possono prendere i provvedimenti del caso, nel rispetto del principio di proporzionalità, se per un veicolo non munito di ecopiastrina si verifica almeno una delle situazioni seguenti:

- a) non viene esibita alle autorità di controllo un'ecocarta come previsto dal presente accordo;
- b) viene esibita un'ecocarta incompleta o inesatta, o su cui gli ecopunti non sono stati debitamente incollati;
- c) il veicolo non dispone della documentazione atta a dimostrare che non sono necessari ecopunti.

11) Gli ecopunti stampati destinati all'utilizzo in un determinato anno sono resi disponibili anteriormente al 1° novembre dell'anno precedente.

12) Per i veicoli immatricolati anteriormente al 1° ottobre 1990 che hanno subito la sostituzione del motore dopo tale data, si applica il valore COP del nuovo motore. In tal caso il certificato rilasciato dall'autorità competente deve riportare la sostituzione del motore e i nuovi valori dettagliati COP delle emissioni NO_x.

- 13) Sono esentati dal pagamento di ecopunti i transiti che soddisfino le tre condizioni seguenti:
- i) l'unico scopo del viaggio è quello di consegnare un veicolo nuovo o un veicolo combinato dal fabbricante al destinatario in un altro Stato;
 - ii) non sono trasportate merci durante il viaggio;
 - iii) il veicolo o il veicolo combinato è in possesso dei documenti internazionali di immatricolazione e delle targhe per l'esportazione.
- 14) Il viaggio di transito è esente dal pagamento degli ecopunti se corrisponde alla tratta a vuoto di uno dei viaggi esenti da ecopunti elencati nell'allegato A e se il veicolo dispone della relativa documentazione, ovvero di uno dei seguenti documenti:
- lettera di vettura, oppure;
 - ecocarta compilata senza apposizione di ecopunti, oppure;
 - ecocarta compilata con apposizione di ecopunti, da restituire in seguito.
- 15) Gli eventuali problemi connessi alla gestione del regime di ecopunti sono sottoposti al comitato dei trasporti Comunità/ex Repubblica iugoslava di Macedonia di cui all'articolo 22 dell'accordo sui trasporti, il quale esamina la situazione e raccomanda i provvedimenti del caso. Le eventuali misure sono intraprese immediatamente e devono risultare commisurate e non discriminatorie.

La prego cortesemente di voler confermare l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente.

La prego di accogliere i sensi della mia più alta stima.

A nome della Comunità europea

B. Lettera dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia

Egregio Signore,

in riferimento alla Sua del . . . , in cui mi informa di quanto segue:

«Mi prego di informarLa che, a seguito di negoziati fra la delegazione dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e la delegazione della Comunità europea, in conformità del disposto dell'articolo 12, paragrafo 3, lettera b) dell'accordo nel settore dei trasporti tra la Comunità europea e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, si è concordato quanto segue.

- 1) Gli ecopunti (diritti di transito) destinati agli automezzi pesanti dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia in transito attraverso l'Austria sono assegnati come segue:

per il 1999: 57 401 ecopunti

per il 2000: 55 079 ecopunti

per il 2001: 53 641 ecopunti

per il 2002: 49 549 ecopunti

per il 2003: 44 240 ecopunti.

Agli utenti dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia della Rollende Landstraße (RoLa — strada viaggiante) sono assegnati ecopunti supplementari fino ad un massimo del 50 % del contingente totale di ecopunti previsti per l'anno in questione, ovvero nelle seguenti quantità:

per il 1999: 28 700 ecopunti

per il 2000: 27 540 ecopunti

per il 2001: 26 820 ecopunti

per il 2002: 24 775 ecopunti

per il 2003: 22 120 ecopunti

Gli ecopunti destinati agli utenti della Rollende Landstraße sono assegnati alle autorità dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia in ragione del corrispettivo di due tragitti su strada per ogni due viaggi di andata e ritorno effettuati in RoLa.

La Società austriaca di trasporto combinato Ökombi informerà mensilmente il ministero dei Trasporti e delle comunicazioni dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia circa il numero di utenti dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia del trasporto combinato su rotaia in transito in Austria.

Il regime degli ecopunti verrà applicato a decorrere dal 1° gennaio 2002.

I transiti effettuati nelle circostanze di cui all'allegato A o previa autorizzazione della Conferenza europea dei ministri dei Trasporti (CEMT) sono esenti dal regime di ecopunti.

- 2) Il conducente di un autocarro dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia in transito in territorio austriaco deve avere a bordo ed essere in grado di esibire, su richiesta degli organi di controllo, quanto segue:
 - a) il modulo unificato debitamente compilato ovvero un'attestazione rilasciata dalle autorità austriache relativa alla corresponsione degli ecopunti per il viaggio in oggetto, il facsimile della quale è riportato all'allegato B (in appresso detto "ecocarta"); oppure;

- b) un dispositivo elettronico applicato all'autoveicolo che consenta il computo automatico degli ecopunti (in appresso detto "ecopiastrina"); oppure;
- c) la documentazione atta a dimostrare che si tratta di un viaggio di transito non soggetto alla presentazione di ecopunti, ai sensi dell'allegato A o a motivo di un'eventuale autorizzazione CEMT; oppure;
- d) la documentazione comprovante che non si tratta di un viaggio di transito e, se il veicolo è munito di ecopiastrina, che questa è programmata in tal senso.

Le autorità austriache competenti rilasciano l'ecocarta dietro pagamento delle spese di preparazione e distribuzione degli ecopunti e delle ecocarte.

- 3) Le ecopiastrine sono fabbricate, programmate e installate conformemente alle specifiche tecniche generali indicate nell'allegato C. Il ministero dei Trasporti e delle comunicazioni dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia è autorizzato ad approvare, programmare e installare le ecopiastrine.

L'ecopiastrina è programmata per contenere informazioni sul paese di immatricolazione e sul valore NO_x dell'autoveicolo, come indicato nel documento COP (conformità di produzione) di cui al paragrafo 4.

L'ecopiastrina è apposta sul parabrezza dell'autoveicolo secondo le modalità indicate nell'allegato D e non può essere trasferita.

- 4) Il conducente di un autocarro dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia immatricolato a partire dal 1° ottobre 1990 deve inoltre avere a bordo, ed esibire su richiesta, un documento COP (un facsimile è riportato nell'allegato E) comprovante il livello di emissioni di NO_x dell'automezzo. Nel caso di autocarri immatricolati per la prima volta anteriormente al 1° ottobre 1990 o per i quali non viene presentato alcun documento, si presumerà un valore COP pari a 15,8 g/kWh.
- 5) Il ministero dei Trasporti e delle comunicazioni dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia è autorizzato a rilasciare i documenti e le piastrine di cui ai paragrafi da 2 a 4.
- 6) Per i veicoli che non usano l'ecopiastrina, il numero di ecopunti richiesto va incollato e oblitterato sull'ecocarta, con una firma che si estenda sia agli ecopunti che all'ecocarta sulla quale sono apposti. La firma può essere sostituita da un timbro.

L'ecocarta recante il numero di ecopunti richiesto è consegnata alle autorità di controllo austriache contro rilascio di un duplicato e della ricevuta del pagamento.

Se il veicolo è munito di ecopiastrina, previa conferma che si tratta di un viaggio in transito soggetto ad ecopunti, dal totale di ecopunti assegnati all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia è dedotto un numero di ecopunti equivalente ai dati sulle emissioni di NO_x memorizzati nell'ecopiastrina del veicolo. L'operazione viene eseguita presso le strutture fornite e gestite dalle autorità austriache.

Prima di entrare in territorio austriaco, i veicoli muniti di ecopiastrina che effettuano viaggi bilaterali devono impostare l'ecopiastrina in modo da dimostrare che non si tratta di un viaggio di transito.

Se si utilizza un'ecocarta e occorre sostituire la motrice nel corso del transito, l'attestazione di avvenuto pagamento rilasciata all'entrata resta valida e va conservata. Qualora il valore COP della nuova motrice superi quello indicato sul modulo, all'uscita dal territorio austriaco dovranno essere oblitterati ecopunti supplementari apposti su una nuova carta.

- 7) I viaggi di transito continuo che, nell'ambito di un'operazione di trasporto di tipo convenzionale o combinato, comprendono un primo attraversamento della frontiera austriaca su rotaia e l'altro attraversamento su strada, o viceversa, non sono considerati transiti su strada attraverso l'Austria bensì viaggi bilaterali.

Sono considerati viaggi bilaterali i viaggi di transito continuo attraverso l'Austria che utilizzano i seguenti capolinea ferroviari:

Fürnitz, Villach Süd, Sillian, Innsbruck/Hall, Brennersee, Graz.

- 8) Gli ecopunti sono validi dal 1° gennaio dell'anno per il quale sono assegnati fino al 31 gennaio dell'anno successivo.
- 9) Le infrazioni del presente accordo commesse dai conducenti di automezzi pesanti dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia o da imprese sono perseguibili a norma della legislazione nazionale vigente.

Ai fini dell'accertamento e del perseguimento di tali infrazioni, la Commissione e le autorità competenti dell'Austria e dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia si prestano reciproca assistenza amministrativa, ciascuna entro i limiti della propria giurisdizione, in particolare provvedendo affinché le ecocarte e le ecopiastrine siano utilizzate e gestite correttamente.

Possono essere effettuati controlli in luoghi diversi dai valichi di frontiera, a discrezione dello Stato membro della Comunità europea, purché nel dovuto rispetto del principio di non discriminazione.

- 10) Le autorità di controllo austriache possono prendere i provvedimenti del caso, nel rispetto del principio di proporzionalità, se per un veicolo munito di ecopiastrina si verifica almeno una delle situazioni seguenti:

- a) il veicolo oppure il conducente hanno commesso reiterate infrazioni;
- b) gli ecopunti ancora a disposizione dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia sono insufficienti;
- c) l'ecopiastrina è stata manomessa oppure è stata cambiata da soggetti diversi da quelli autorizzati di cui al punto 3;
- d) l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia non ha assegnato ecopunti sufficienti per consentire un viaggio di transito del veicolo;
- e) il veicolo non dispone dell'adeguata documentazione di cui alle lettere c) o d) del punto 2 per giustificare il fatto che l'ecopiastrina è stata impostata per un viaggio in territorio austriaco non di transito;
- f) l'ecopiastrina di cui all'allegato C non contiene ecopunti sufficienti per il transito.

Le autorità austriache di controllo possono prendere i provvedimenti del caso, nel rispetto del principio di proporzionalità, se per un veicolo non munito di ecopiastrina si verifica almeno una delle situazioni seguenti:

- a) non viene esibita alle autorità di controllo un'ecocarta come previsto dal presente accordo;
 - b) viene esibita un'ecocarta incompleta o inesatta, o su cui gli ecopunti non sono stati debitamente incollati;
 - c) il veicolo non dispone della documentazione atta a dimostrare che non sono necessari ecopunti.
- 11) Gli ecopunti stampati destinati all'utilizzo in un determinato anno sono resi disponibili anteriormente al 1° novembre dell'anno precedente.

- 12) Per i veicoli immatricolati anteriormente al 1° ottobre 1990 che hanno subito la sostituzione del motore dopo tale data, si applica il valore COP del nuovo motore. In tal caso il certificato rilasciato dall'autorità competente deve riportare la sostituzione del motore e i nuovi valori dettagliati COP delle emissioni NO_x.
- 13) Sono esentati dal pagamento di ecopunti i transiti che soddisfino le tre condizioni seguenti:
- i) l'unico scopo del viaggio è quello di consegnare un veicolo nuovo o un veicolo combinato dal fabbricante al destinatario in un altro Stato;
 - ii) non sono trasportate merci durante il viaggio;
 - iii) il veicolo o il veicolo combinato è in possesso dei documenti internazionali di immatricolazione e delle targhe per l'esportazione.
- 14) Il viaggio di transito è esente dal pagamento degli ecopunti se corrisponde alla tratta a vuoto di uno dei viaggi esenti da ecopunti elencati nell'allegato A e se il veicolo dispone della relativa documentazione, ovvero di uno dei seguenti documenti:
- lettera di vettura, oppure;
 - ecocarta compilata senza apposizione di ecopunti, oppure;
 - ecocarta compilata con apposizione di ecopunti, da restituire in seguito.
- 15) Gli eventuali problemi connessi alla gestione del regime di ecopunti sono sottoposti al comitato dei trasporti Comunità/ex Repubblica iugoslava di Macedonia di cui all'articolo 22 dell'accordo sui trasporti, il quale esamina la situazione e raccomanda i provvedimenti del caso. Le eventuali misure sono intraprese immediatamente e devono risultare commisurate e non discriminatorie.

La prego cortesemente di voler confermare l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente.»

Mi prego di confermarLe l'accordo del mio Governo sul contenuto della lettera.

La prego di accogliere i sensi della mia più alta stima.

*A nome del Governo dell'ex Repubblica
iugoslava di Macedonia*

ALLEGATO A

TRASPORTI NON SOGGETTI ALLA PRESENTAZIONE DI ECOPUNTI

1. Trasporti occasionali di merci da e verso aeroporti in caso di dirottamento di servizi aerei.
2. Trasporto di bagagli in rimorchi di autoveicoli adibiti al trasporto di passeggeri e trasporto di bagagli da e verso aeroporti, con veicoli di qualunque tipo.
3. Trasporti postali.
4. Trasporto di veicoli incidentati o in panne.
5. Trasporto di rifiuti e liquami.
6. Trasporto di carogne destinate allo smaltimento.
7. Trasporto di api e di uova di pesce.
8. Traslazione di salme.
9. Trasporto di opere d'arte destinate a esposizioni o a fini commerciali.
10. Trasporto occasionale di merci per fini esclusivamente pubblicitari o didattici.
11. Trasporto di masserizie a cura di imprese di traslochi che dispongono di apposito personale e attrezzature.
12. Trasporto di strutture, apparecchiature e animali destinati a o provenienti da: manifestazioni teatrali, musicali, cinematografiche, sportive, circensi; fiere o esposizioni; produzioni radiofoniche, cinematografiche, televisive.
13. Trasporto di pezzi di ricambio per imbarcazioni e aerei.
14. Viaggi a vuoto di veicoli per il trasporto di merci destinati a sostituire altri veicoli che abbiano subito un guasto nel corso di un transito e prosecuzione del trasporto con il mezzo sostitutivo mediante l'autorizzazione concessa al veicolo guasto.
15. Trasporto di materiale di pronto soccorso (in particolare a seguito di calamità naturali).
16. Trasporto di valori (ad esempio metalli preziosi) in appositi veicoli scortati da forze dell'ordine o da agenti di sicurezza.

ALLEGATO B



00019789	Raum zum Aufkleben der Ökopunkte-Marken							
	Space for affixing Ecopoint stamps							
	Spazio per l'apposizione degli Ecopunti							
				0123456789		A B C D E F G H I J K L M		
						N Ø P Q R S T U V W X Y Z		



Für nationale Kennzeichnung/National identification mark/
Segno di riconoscimento nazionale

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Diese Bestätigung gilt für österreichische Transportunternehmen als Genehmigung für den internationalen Straßengüterverkehr mit der Bundesrepublik Deutschland einschließlich Transitverkehr, wenn das Feld Nr. 24 einen Kontrollvermerk der zuständigen österreichischen Organe enthält. Bei Verwendung als Genehmigung ist folgendes zu beachten:

1. Gültig zwei Monate ab Datum der Einreise.
2. Diese Genehmigung ist im Fahrzeug mitzuführen und den zuständigen Kontrollbeamten auf Verlangen vorzuzeigen.
3. Sie gilt nicht für den Binnenverkehr.
4. Diese Genehmigung ist nicht übertragbar.

Zollstempel

00019789	Hinfahrt	Rückfahrt

Erläuterungen siehe Rückseite

For explanation see over

Spiegazioni sul verso

③ Datum der Einreise (Tag, Monat, Jahr) 		②⑦ Name und Firma sowie vollständige Anschrift des Verkehrsunternehmers 	
④ Angaben zum LKW/Zugfahrzeug ⑤ Nationalität ⑥ Amtliches Kennzeichen 	⑦ Monat und Jahr der 1. Zulassung 	⑧ COP-Wert (mit 1 Dezimale) 	⑨ Anzahl der Ökopunkte
⑩ Angaben zum Anhänger/Sattelaufzieger ⑤ Nationalität ⑥ Amtliches Kennzeichen 	⑪ Fuhr-gewerbe ⑫ Werk-verkehr ☒ ☒	⑲ Ökopunkte ohne besonderen Aufdruck: ☒ Besonders gekennzeichnete österreichische Ökopunkte: ⑲ mit Aufdruck ① ☒ ⑲ mit Aufdruck ① ☒	
⑭ Angaben zum Transport (nur bei beladenem Fahrzeug) ⑭ Gewicht der Ladung in Tonnen (mit 1 Dezimale) 		⑮ beladen ⑯ leer ☒ ☒	
⑰ (Abgangs-) Ladeland 	⑱ (Abgangs-) Ladeort (Postleitzahl) 	⑲ (Ziel-) Entladeland 	⑲ (Ziel-) Entladeort (Postleitzahl)
		⑲ Grenzübergangsstellen ⑲ beim Eintritt ⑲ beim Austritt	
00000000 Österreichische Ökopunkte mit Aufdruck ① abgegeben ②④		⑲ Kontrollvermerk der zuständigen Organe Österreichische Ökopunkte mit Aufdruck ① abgegeben ②④ ⑲ Datum/Stempel/Unterschrift	

Österreichische Zollämter
(Grenzübergangsstellen)

840 Achenkirch
545 Achleiten
552 Angerhäuser
455 Arnoldstein
735 Bad Radkersburg
965 Balderschwang
841 Bayrischzell
270 Berg
435 Bleiburg-Grablach
355 Bonisdorf
533 Braunau
860 Brenner-Straße
859 Brennerpaß
531 Burghausen
532 Burghausen-Alte Brücke
341 Deutschkreutz
260 Drasenhofen
635 Dürrnberg
835 Ehrwald
845 Erl
530 Ettenau
831 Fallmühle
935 Feldkirch-Bangs
936 Feldkirch-Meinigen
834 Feldkirch-Nofels
932 Feldkirch-Tisis
933 Feldkirch-Tosters

Austrian Border Customs Offices
(Frontier posts)

547 Felsenhütt
947 Gailäu
230 Gmünd
233 Gmünd-Neunagelberg
235 Grametten
700 Graz-Hauptbahnhof
777 Graz-Ostbahnhof
645 Großgmain
946 Höchst
956 Hörbranz
958 Hörbranz-Oberhochsteg
955 Hörbranz-Unterhochsteg
544 Halbach
640 Hangendenstein
350 Heiligenkreuz
939 Hohenems
960 Hohenweiler
962 Hub
470 Karawankentunnel/Einfuhr
471 Karawankentunnel/Ausfuhr
843 Kiefersfelden
250 Kleinhaugsdorf
340 Klönsbach
937 Koblach
255 Laa an der Thaya
760 Langegg
431 Lavamünd

Uffici doganali Austriaci
(Uffici doganali in frontiera)

660 Saalbrücke
346 Schachendorf
538 Schärding
838 Scharnitz
830 Schattwald
848 Schleching
655 Schwarzbach
554 Schwarzenberg
440 Seeburgsattel
734 Sieldorf
856 Sillian
534 Simbach
745 Spießfeld
872 Spieß
964 Springen
630 Steinpaß
537 Suben
832 Vils
839 Vorderriß
650 Walsertal-Autobahn
550 Wegscheid
961 Welenried
558 Weigetschlag
847 Wildbichl
560 Wullowitz
450 Wurzenpaß

Internationale (Europäische) Kennzeichen / International (European) distinguishing signs / Targa internazionale (Europeo)

AL Albanien	F Frankreich	LV Lettland	PL Polen	YU Serbien
B Belgien	GBZ Gibraltar	FL Liechtenstein	P Portugal	SLØ Slowenien
BIH Bosnien-Herzegowina	GR Griechenland	LT Litauen	RØ Rumänien	E Spanien
BG Bulgarien	GB Großbritannien	LU Luxemburg	SU Rußland	CS Tschechien
D Deutschland	IRL Irland	M Malta	A Österreich	TR Türkei
DK Dänemark	IS Island	NL Niederlande	S Schweden	H Ungarn
EW Estland	I Italien	N Norwegen	CH Schweiz	CY Zypern
SF Finnland	CRØ Kroatien			

① Ecocard	① Ecocard
② Federal Ministry for public economy and transport	② Ministero federale dell'economia pubblica e del traffico
③ Date of entry (Day, Month, Year)	③ Data d'ingresso (Giorno, Mese, Anno)
④ Details of HGV/articulated vehicle tractor unit	④ Dati sull'autocarro o sulla motrice di autoarticolato
⑤ Nationality	⑤ Nazionalità
⑥ Vehicle registration number	⑥ Targa del veicolo
⑦ Month and year of first registration	⑦ Mese e anno di prima immatricolazione
⑧ COP value (to one decimal place)	⑧ Valore COP (con una cifra decimale)
⑨ Number of Ecopoints	⑨ Numero di ecopunti
⑩ Details about trailer/semi-trailer	⑩ Dettagli di rimorchio/rimorchio di trattore
⑪ Transport for hire or reward	⑪ Trasporto merci in conto terzi
⑫ Transport on own account	⑫ Trasporto in conto proprio
⑬ Details of transport (for laden vehicles only)	⑬ Dati relativi al trasporto (solo per veicoli carichi)
⑭ Weight of load in tonnes (to one decimal place)	⑭ Peso lordo in tonnellate (con una cifra decimale)
⑮ laden	⑮ carico
⑯ Country of loading	⑯ Paese di carico
⑰ Place of loading (post code)	⑰ Località di carico (codice postale)
⑱ Country of unloading	⑱ Paese di scarico
⑲ Place of unloading (post code)	⑲ Località di scarico (codice postale)
⑳ Border Customs Office	⑳ Ufficio doganale in frontiera
㉑ of entry	㉑ d'ingresso
㉒ of exit	㉒ d'uscita
㉓ Mark indicating that check has been carried out by the appropriate authority	㉓ Segno indicante che il controllo è stato fatto dalle autorità competenti
㉔ Date/Stamp/Signature	㉔ Data/Timbro/Firma
㉕ Signature and name of person filling in this form	㉕ Firma e nome del compilatore
㉖ Name, firm and complete address of the haulier	㉖ Cognome, nome della ditta e indirizzo completo dell'imprenditore di trasporti
㉗ Ecopoints without special imprint	㉗ Ecopunti senza testo a stampa speciale
㉘ with imprint	㉘ con testo a stampa

Die Ökokarte ist ausschließlich unter folgender Adresse zu beziehen:

The Ecocard is available only at the following address:

L'Ecocarta è da ricevere solamente al seguente indirizzo:

Österreichische Staatsdruckerei
Rennweg 12 a Telefon (0222) 797 89 226
Postfach 129 Telefax (0222) 797 89 419
A-1037 Wien

Österreichische Zollämter
(Grenzübergangsstellen)

840 Achenkirch
545 Achleiten
552 Angerhäuser
455 Arnoldstein
735 Bad Radkersburg
965 Balderschwang
841 Bayrischzell
270 Berg
435 Bleiburg-Grablach
355 Bonisdorf
533 Braunau
860 Brenner-Straße
859 Brennerpaß
531 Burghausen
532 Burghausen-Alte Brücke
341 Deutschkreutz
260 Drasenhofen
635 Dürrnborg
835 Ehrwald
845 Eri
530 Ettenau
831 Fallmühle
935 Feldkirch-Bangs
936 Feldkirch-Mainingen
934 Feldkirch-Nofels
932 Feldkirch-Tisis
933 Feldkirch-Tosters

Austrian Border Customs Offices
(Frontier posts)

547 Felsenhütt
947 Gailbau
230 Gmünd
233 Gmünd-Neunagelberg
235 Grametten
700 Graz-Hauptbahnhof
777 Graz-Ostbahnhof
645 Großgmain
948 Höchst
956 Hörbranz
958 Hörbranz-Oberhochsteg
955 Hörbranz-Unterhochsteg
544 Halbach
640 Hangendenstein
350 Heiligenkreuz
939 Hohenems
960 Hohenweiler
962 Hub
470 Karawankentunnel/Einfuhr
471 Karawankentunnel/Ausfuhr
843 Kiefernfelden
250 Kleinhaugsdorf
340 Klagenbach
937 Koblach
255 Laa an der Thaya
760 Langegg
431 Lavamünd

Uffici doganali Austriaci
(Uffici doganali in frontiera)

660 Saalbrücke
346 Schachendorf
538 Schärding
838 Scharnitz
830 Schattwald
848 Schieching
655 Schwarzbach
554 Schwarzenberg
440 Seeburgsattel
734 Sieldorf
856 Sillian
534 Simbach
745 Spießfeld
872 Spieß
964 Springen
630 Steinpaß
537 Suben
832 Vils
839 Vorderriß
650 Walserberg-Autobahn
550 Wegscheid
961 Weidenried
558 Weigetschlag
847 Wildbichl
560 Wullowitz
450 Wurzenpaß

Internationale (Europäische) Kennzeichen / International (European) distinguishing signs / Targa internazionale (Europeo)

AL Albanien	F Frankreich	LV Lettland	PL Polen	YU Serbien
B Belgien	GBZ Gibraltar	FL Liechtenstein	P Portugal	SL Slowenien
BIH Bosnien-Herzegowina	GR Griechenland	LT Litauen	RØ Rumänien	E Spanien
BG Bulgarien	GB Großbritannien	LU Luxemburg	SU Rußland	CS Tschechien
D Deutschland	IRL Irland	M Malta	A Österreich	TR Türkei
DK Dänemark	IS Island	NL Niederlande	S Schweden	H Ungarn
EW Estland	I Italien	N Norwegen	CH Schweiz	CY Zypern
SF Finnland	CRØ Kroatien			

- ① Ecocard
② Federal Ministry for public economy and transport
③ Date of entry (Day, Month, Year)
④ Details of HGV/articulated vehicle tractor unit
⑤ Nationality
⑥ Vehicle registration number
⑦ Month and year of first registration
⑧ COP value (to one decimal place)
⑨ Number of Ecopoints
⑩ Details about trailer/semi-trailer
⑪ Transport for hire or reward
⑫ Transport on own account
⑬ Details of transport (for laden vehicles only)
⑭ Weight of load in tonnes (to one decimal place)
⑮ laden
⑯ Country of loading
⑰ Place of loading (post code)
⑱ Country of unloading
⑲ Place of unloading (post code)
⑳ Border Customs Office
㉑ of entry
㉒ Mark indicating that check has been carried out by the appropriate authority
㉓ Date/Stamp/Signature
㉔ Signature and name of person filling in this form
㉕ Name, firm and complete address of the haulier
㉖ Ecopoints without special imprint

- ① Ecocarta
② Ministero federale dell'economia pubblica e del traffico
③ Data d'ingresso (Giorno, Mese, Anno)
④ Dati sull'autocarro o sulla motrice di autocarro
⑤ Nazionalità
⑥ Targa del veicolo
⑦ Mese e anno di prima immatricolazione
⑧ Valore COP (con una cifra decimale)
⑨ Numero di ecopunti
⑩ Dettagli di rimorchio/rimorchio di trattore
⑪ Trasporto merci in conto terzi
⑫ Trasporto in conto proprio
⑬ Dati relativi al trasporto (solo per veicoli carichi)
⑭ Peso lordo in tonnellate (con una cifra decimale)
⑮ carico
⑯ Paese di carico
⑰ Località di carico (codice postale)
⑱ Paese di scarico
⑲ Località di scarico (codice postale)
⑳ Ufficio doganale in frontiera
㉑ d'ingresso
㉒ Segno indicante che il controllo è stato fatto dalle autorità competenti
㉓ Data/Timbro/Firma
㉔ Firma e nome del compilatore
㉕ Cognome, nome della ditta e indirizzo completo dell'imprenditore di trasporti
㉖ Ecopunti senza testo a stampa speciale

Die Ökokarte ist ausschließlich unter folgender Adresse zu beziehen:

The Ecocard is available only at the following address:

L'Ecocarta è da ricevere solamente al seguente indirizzo:

Österreichische Staatsdruckerei
Rennweg 12 a Telefon (0222) 797 89 226
Postfach 129 Telefax (0222) 797 89 419
A-1037 Wien

ALLEGATO C

SPECIFICHE TECNICHE GENERALI DELLE ECOPIASTRINE

Impianti di comunicazioni a breve raggio — veicoli

(Pre)norme e relazioni tecniche che interessano il DSRC

Per la comunicazione a breve raggio tra veicoli e l'infrastruttura a lato della strada si applicano le seguenti prescrizioni previste da CEN/TC 278:

- a) prENV278/n. 62 «DSRC Physical Layer using Microwave at 5,8 GHz»;
- b) prENV278/n. 64 «DSRC Data Link Layer»;
- c) prENV278/n. 65 «DSRC Applications Layer».

Esame del tipo

Il fornitore dell'ecopiastina deve presentare, per questi apparecchi, un attestato di esame del tipo rilasciato da un organismo accreditato che confermi il rispetto di tutti i valori limite specificati nella direttiva I-ETS 300674 attualmente in vigore.

Condizioni di esercizio

L'ecopiastina prevista per il sistema automatico di ecopunti deve poter funzionare all'interno dei seguenti parametri di riferimento:

- Condizioni ambientali: temperatura ambiente da -25°C a $+70^{\circ}\text{C}$,
- Condizioni meteorologiche: tutte le condizioni possibili,
- Traffico: su più corsie, scorrevole,
- Velocità: da «stop and go» a 120 km/h

Si tratta, in proposito, di requisiti minimi in attesa dell'adozione delle (pre)norme DSRC.

L'ecopiastina deve reagire solo a segnali emessi in microonde caratteristici delle applicazioni per le quali è prevista.

Ecopiastine*Identificazione*

Ogni ecopiastina deve essere munita di un numero di identificazione specifico. Oltre al numero necessario di cifre per permetterne l'identificazione, tale numero deve contenere anche un totale di controllo basato su tali cifre per controllare l'integrità.

Montaggio

L'ecopiastina dev'essere progettata in modo da poter essere montata dietro il parabrezza dell'autocarro o del veicolo trattore. Il montaggio deve avvenire in modo che il supporto venga fissato in modo solidale al veicolo.

Dichiarazione di transito

L'ecopiastina deve consentire l'introduzione di dati per i viaggi esonerati dall'attribuzione di ecopunti.

Questa dichiarazione deve essere chiaramente visibile sull'ecopiastina al fine del controllo oppure dev'essere possibile regolarla su una posizione iniziale definita. In ogni caso dev'essere garantito che, per la valutazione all'interno del sistema, venga preso in considerazione solo il punteggio al momento dell'ingresso nel paese.

Contrassegni esterni

Ogni ecopiastina deve poter essere identificata inequivocabilmente anche attraverso un controllo visivo. A tale scopo il numero di identificazione specificato precedentemente descritto deve essere applicato in modo indelebile sulla sua superficie.

Deve inoltre essere applicato sulla superficie dell'ecopiastrina un contrassegno che non possa essere scollato né cancellato, sotto forma di etichette autoadesive. Tale contrassegno deve indicare il numero di ecopunti cui è soggetto il veicolo («5», «6», ... «16»).

Queste etichette speciali devono essere garantite contro eventuali falsificazioni e devono presentare una resistenza meccanica e una resistenza alla luce e alla temperatura. Esse devono inoltre avere una sufficiente adesività e non dev'essere possibile rimuoverle dall'ecopiastrina senza distruggerle.

Garanzia contro le manipolazioni

L'involucro deve essere costruito in modo da escludere tecnicamente qualsiasi manipolazione delle parti interne e che sia possibile riconoscere a posteriori qualsiasi intervento.

Memoria

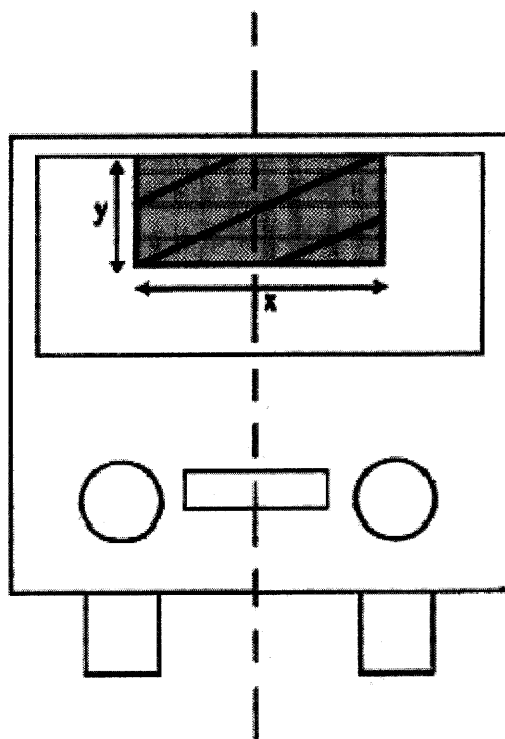
La memoria dell'ecopiastrina deve essere dimensionata in modo da poter accogliere i seguenti dati:

- numero d'identificazione,
- dati relativi al veicolo:
 - valore COP;
- dati riguardanti i transiti:
 - identificazione del posto di confine,
 - data/ora,
 - situazione della dichiarazione di viaggio,
 - informazioni di bloccaggio;
- dati relativi alla situazione:
 - manipolazione,
 - situazione batteria,
 - situazione al momento dell'ultima comunicazione.

Va prevista inoltre una memoria riserva di almeno il 30 %.

ALLEGATO D

REQUISITI DI INSTALLAZIONE DELL'ECOPIASTRINA



L'ecopiastina è posta sul lato interno del parabrezza all'interno contrassegnata (vedi figura sopra) e le dimensioni sono:

$x = 100 \text{ cm}$

$y = 80 \text{ cm}$

ALLEGATO E

COP DOCUMENT		Fortlaufende Dokumentnummer: 1) Document serial number: Numero di serie del documento:
2) Nationalität: Nationality: Nazionalità:		3) Amtliches Kennzeichen: Vehicle registration number: Targa del veicolo:
4) Datum der Erstzulassung: Date of first registration: Data della prima immatricolazione:		Motor wurde getauscht am: 4a) Motor was changed at: Motore cambiato il:
EWG-Betriebserlaubnisnummer: (nach 88/77/EWG) Type approval number: 91/542/EWG Numero CEE della licenza per l'esercizio: oder/or/o ECE R 49) 5) oder/or/o Motorcodierungsnummer: Engine serial number: Numero di serie del motore:		
6) Fahrzeugidentifizierungsnummer: Chassis number: Chassis numero:		
7) NO _x Emission: NO _x Emission: Emissione di NO _x :		8) COP-Wert (Tyengenehmigung + 10 %): COP Value (Type approval + 10 %): Valore COP (Omologazione + 10 %):
9) Anzahl Ökopunkte: Number of Ecopoints: Numero di Ecopunti:		
10) Behördenstempel: Official stamp: Timbro ufficiale:		
11) Herstellerbestätigung (nach Bedarf): Manufacturer confirmation (if necessary): Attestazione del produttore (a seconda del fabbisogno):		

Der Lenker eines Lkw im Gütertransitverkehr durch Österreich hat dieses Dokument mitzuführen und den Kontrollorganen zur Kontrolle vorzuweisen. Wird das Dokument nicht vorgewiesen, sind für die Fahrt 16 Ökopunkte auf die Ökokarte aufzukleben und zu entwerfen

The driver of an HGV in transit through Austria must carry this document with him/her and present it to control authorities for inspection. If the document is not presented for inspection then 16 Ecopoints are to be affixed to the Ecocard and cancelled.

Il conducente di un camion in transito attraverso l'Austria deve avere con sé questo documento e deve presentarlo alle Autorità competenti per il controllo. In caso di mancata presentazione del documento, 16 Ecopunti verranno applicati sull'Ecocarta e annullati.